



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del SSR - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società e con l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0512712 03/08/2018 12,35

Att. : 500493 STAFF - Funzioni supporto veri...

cat. : DIREZIONE GENERALE ASL SALERNO

classifica : 50.4. Fascicolo : 72 del 2018.



Al Commissario Straordinario della AA.SS.LL.
Di Salerno

Dott. Mario Iervolino

E pc., Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario
Avv. Silvio Uccello

181581

Oggetto: Principi generali in ordine ai regolamenti Affari Legali Aziende SSR

Come è noto l'art. 9 D.L. 90/2014 ha introdotto precisi criteri in ordine alle modalità dell'erogazione dei compensi professionali. All'uopo si richiamano i seguenti punti rilevanti:

I) Massimali dei compensi erogabili al personale

Il sistema prevede dei massimali ai criteri di riparto dei compensi costituiti da tre tetti:

1. Il primo è quello "retributivo individuale generale" di cui all'art. 23-ter del D.L. n° 201/11 convertito in L. n. 214/11, di fissazione del livello remunerativo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti, ed equiparato al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione (euro 240.000 annui). Tanto risulta dal 1° comma dell'art 9 citato a tenore del quale *"I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo*

di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.”;

2. Il secondo è quello “retributivo individuale specifico”, tale che i compensi professionali percepiti nell’anno dall’avvocato interno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo da percepirsi nell’anno. Tanto risulta dal comma 7 dell’art. 9 citato, secondo cui *“I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”*;
3. Il terzo è quello “finanziario collettivo” (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, attesa l’impossibilità di ciascuna Amministrazione, di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell’anno 2013. Ciò è statuito nel comma 6 dell’art. 9 citato.

II) Fattispecie della sentenza favorevole all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite

Il comma 3 art. 9 così dispone: *“Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1 [...], nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione”*.

Sul punto si precisa che vengono in rilievo - quale provvista in favore dei legali al fine del successivo riparto - esclusivamente somme recuperate dalle controparti.

La norma non consente, nell’ipotesi di inesigibilità e/o impossibilità di recupero e/o insolvenza della controparte che l’Ente con sue risorse surroghe le somme delle quali si discute.

III) Fattispecie della pronuncia favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese

Il comma 6 art. 9 D.L. 90/2014 così dispone: *“In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, [...], sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere*

corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".

Sul punto si precisa che i presupposti affinché l'Ente liquidi direttamente somme in favore del personale sono:

A) Pronuncia definitiva della controversia

Per pronuncia definitiva della controversia si intende qualsivoglia provvedimento, pronunciato da Autorità munita di poteri decisorii (Giudice e/o Arbitro), che chiude il processo (sentenza, ordinanza, decreto, verbale di conciliazione giudiziale, lodo), sia a cognizione piena che a cognizione sommaria, con effetto favorevole all'Ente del SSR.

B) Pronuncia della compensazione integrale delle spese, ad eccezione dei casi di estinzione della lite

All'evidenza non ricorre il presupposto legale nell'ipotesi in cui si sia in presenza di compensazione parziale delle spese, per cui il compenso non è dovuto, qualora non venga rigorosamente rispettato riportato nel predetto comma. Nell'ipotesi di estinzione della lite per inattività delle parti è necessario che l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Ente del SSR.

C) Tetto finanziario collettivo, già descritto al precedente punto I.3.

IV) Fattispecie della lite definita bonariamente in assenza di precedente sentenza favorevole all'Amministrazione

Sul punto si precisa che:

Le liti definite bonariamente, ai fini della liquidazione degli incentivi degli avvocati, vanno distinte in due tipologie diverse:

A) Transazione dopo sentenza favorevole alle P.A.: ipotesi regolata testualmente dal comma 6 art. 9, nel quale il carico delle spese ricade sull'Ente.

B) Transazione in tutte le altre circostanze, ossia: 1) al di fuori di una pendenza di giudizio; 2) durante la pendenza della lite (prima della pronuncia della sentenza con compensazione delle spese).

Nell'ipotesi B) — nella quale la transazione è favorevole all'ente — possono essere erogate somme ai difensori dell'Ente solo se la transazione contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte.

Analogo discorso vale nei casi di mediazione e di negoziazione assistita definitesi favorevolmente all'Amministrazione. Sicché, in tali ipotesi il compenso al difensore spetta solo se: 1) la controparte

è soccombente; 2) venga espressamente previsto a carico della controparte l'onere delle spese a favore dell'Ente.

V) Disciplina regolamentare

A termine del comma 5 dell'art. 9 *"I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*

XXXXX

Tutto ciò ricostruito si invita Codesto Ente ad adottare gli opportuni interventi correttivi e a comunicare le determinazioni consequenziali entro e non oltre 60gg. 11

IL Dirigente di Staff 03
Dott. Prospero Volpe

IL Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione